

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del bilancio straordinario della spedizione d'Oriente per gli anni 1855 e 1856 — Relazione sul bilancio attivo per l'esercizio 1856 e sul progetto di legge per l'approvazione dell'aggiunta al bilancio 1856 delle spese per il servizio delle contribuzioni dirette e pel censimento prediale in Sardegna — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione in Cagliari di una succursale alla Banca Nazionale, e modificazioni alla legge 9 luglio 1850 — Dichiarazione ed osservazioni del senatore Giulio — Risposta del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Dubbio del senatore Di Castagnetto sull'articolo 2, chiarito dal ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 2 — Osservazioni del senatore Di Castagnetto sull'articolo 3 — Risposta e schiarimenti del senatore Cotta — Di Castagnetto e ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 8 a 5 — Osservazioni del senatore Di Castagnetto sull'articolo 6 — Risposta del ministro delle finanze — Adozione degli articoli 6 a 15 e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica per il pagamento dei sussidi ed assegni al clero di Sardegna — Adozione dell'istanza del senatore Della Marmora per la sospensione della discussione del progetto di legge all'ordine del giorno per disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. Essendo stata distribuita la relazione riguardante il bilancio attivo, io proporrei al Senato che volesse fissare il giorno di domani per discuterlo, essendo indispensabile ed urgente che la legge sia votata prima che spiri il termine per l'esercizio provvisorio; onde, se non si fa osservazione, io terrò per approvata la proposta fatta, e fissero per domani la discussione del relativo progetto di legge.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CENSIMENTO PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Devo pure annunziare che è stata deposta sul banco della Presidenza la relazione della Commissione di finanze intorno all'aggiunta al bilancio 1856 della spesa necessaria pel servizio delle contribuzioni dirette, e pel censimento prediale in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 684.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO STRAORDINARIO DELLA SPEDIZIONE D'ORIENTE PER GLI ANNI 1855 E 1856.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare un progetto di legge per l'approvazione del bilancio straordinario della spedizione di Oriente negli anni 1855 e 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 513.)

PRESIDENTE. Da atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito per avere il suo corso ordinario.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE IN CAGLIARI DI UNA SUCCURSALE DELLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relativo allo stabilimento in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 317 e 322.) Prego la Commissione che ha riferito, di prender posto, e dichiaro aperta la discussione generale, concedendo la parola al senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori. Io mi proponeva di esporre oggi succintamente le ragioni che m'impediscono dal dare un cordiale assenso alla legge, con cui si propone di autorizzare la Banca Nazionale a stabilire una succursale in Sardegna sotto certe condizioni; ma trovandomi oggi nella fisica impossibilità di parlare lungamente e di sostenere una discussione, mi limiterò a ricordarvi in pochissime parole che un progetto di legge, tendente a dotare la Sardegna di una istituzione di credito, vi è stato altra volta presentato insieme ad un altro progetto, per cui venivano a darai alla Banca Nazionale alcune attribuzioni governative, un'ingerenza nel maneggio della pecunia dello Stato.

Le difficoltà sollevate contro questa seconda legge dalla Commissione, di cui io aveva l'onore di essere membro e relatore, impedirono che essa avesse l'approvazione del Senato, e con essa cadde pure l'altra legge che ne formava, per così dire, parte sostanziale; onde non ebbe luogo l'erezione della Banca Sarda allora proposta.

Il progetto che è attualmente sottoposto alle vostre deliberazioni, quantunque, agli occhi miei, esente da molti dei difetti che allora si rimproveravano alla coppia di leggi che vi venivano insieme presentate, non ne va pur assolutamente immune.

Oltre a molte disposizioni, non dirò anormali, ma poco

conformi a quelle per cui generalmente si reggono gl'istituti di credito, disposizioni per cui lo Stato economico della Sardegna può sino ad un certo punto giustificare, questa legge ha la generale tendenza medesima che si rimproverava a quella che ho testè rammentata, cioè essa tende a dare alla Banca Nazionale un'ingerenza di Governo, a stabilire fino ad un certo punto una solidarietà, se non di fatto, almeno di opinione, tra Governo e Banca.

Quelle medesime condizioni poi dell'isola, che agli occhi del Ministero rendono indispensabili certe disposizioni eccezionali, non ammesse generalmente negli altri istituti di credito, mi paiono dimostrare che la Sardegna è troppo lontana ancora da quelle condizioni economiche, in cui simili istituti si possono chiamare di urgente necessità.

Mi pare ancora soggetto a qualche critica il secondo articolo del progetto, per cui la Banca Nazionale viene senz'altro autorizzata a stabilire succursali in tutte le città di provincia, ove crede conveniente di stabilirne, con che rapporti un semplice decreto reale.

Ora una tale disposizione rende assolutamente impossibile lo stabilimento di altre Banche in terraferma, poichè è evidente che, non appena la Banca Nazionale verrà ad aver sentore che si tratta di un tale stabilimento, il quale non può aver luogo altrimenti che per legge, essa domanderà l'istituzione di una succursale in quella provincia, e renderà impossibile lo stabilimento di una Banca indipendente.

Per tutte queste ragioni, o signori, senza entrare in più lunghi ragionamenti, voi vedete che mi è impossibile, senza mancare ai principii che ho altra volta professato, e dai quali non ho veruna ragione per allontanarmi, che mi è, dico, impossibile di dare il mio concorso alla legge che attualmente da voi dev'essere discussa.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

La dichiarazione che venne testè facendo l'egregio senatore Giulio riguardo al progetto di legge, che è ora in discussione, è sotto ogni rapporto lodevole, giacchè non fa altro che confermare l'opinione da lui sempre propugnata con molto ingegno e con rara facondia tuttavolta che si presentò in questo recinto un progetto di legge che avesse di mira l'istituzione di qualche Banca di credito. Ma io mi affido che l'onorevole precipitante avrà pur di me, quanto alla costanza nei principii, eguale opinione; perocchè anch'io, sempre quando vennero in campo questioni d'istituzioni di Banche o di riforme della Banca Nazionale, ho sempre opinato che più convenisse al credito una libertà illimitata, che non lo istituire una Banca privilegiata.

Questa opinione io la difesi sempre come deputato. Ma pur troppo le cose giunsero a tal punto, che di modificazione in modificazione la Banca Nazionale attuale, se non è privilegiata in diritto, lo è diventata in fatto; giacchè coll'ultima riforma del 1852, essendole stato concesso di portare il suo capitale a 52 milioni, è ben evidente che, avuto riguardo alle condizioni economiche del paese, è impossibile di fatto, per lungo tempo, che un'altra Banca di sconto e di circolazione possa sorgere e lottare con essa. Con 52 milioni di capitali essa può emettere più di 100 milioni di biglietti, se si tiene conto anche di quelli che può mettere in circolazione in ragione dei depositi dei conti correnti che riceve.

Ond'è che la questione di principio parmi poco men che oziosa, salvo che si voglia con una legge venir a distrurre quanto si è fatto riguardo alla Banca Nazionale. Nel presente stato di cose io credo ben difficile (e son persuaso che voi avrete la stessa opinione) che possano sorgere altre Banche

di sconto e di circolazione, da gareggiare colla Banca Nazionale.

Ora che cosa può fare il Governo quando le condizioni di un'istituzione siano giunte a questo punto da rendersi pressochè necessaria? Esso debbe trarre tutto quel partito che è possibile da essa, procurare che veramente dia al paese ed al Governo tutti quei vantaggi che si possono legittimamente aspettare ed ottenere.

Quando si presentò nello scorcio dell'ultima Sessione un progetto di legge, il quale, mentre modificava parecchie disposizioni degli statuti della Banca Nazionale, accordava ad essa un'ingerenza più o meno diretta sull'amministrazione finanziaria dello Stato, io ho creduto per le stesse ragioni, che venni ora esponendo, si dovesse accettare quella legge appunto per procurare che tale istituzione procacciasse allo Stato tutti quei servizi che poteva rendere. Ed io porto ferma convinzione che se quella legge fosse stata approvata dal Parlamento avrebbe d'allora in poi resi segnalati servizi al paese.

Noi abbiamo l'esperienza dell'utile che essa arrecò, incaricandosi del trasporto e della circolazione dei fondi dello Stato, e dei pagamenti delle spese. In parecchi paesi d'Europa (non parliamo dell'Inghilterra, perchè, come ognuno sa, la Banca di Londra si può dire incaricata d'incassare e di emettere la massima parte delle entrate e delle spese che appartengono allo Stato), nel Belgio, ad esempio, abbiamo veduto che la concessione fatta alla Banca di poter fare gli uffici di tesoriere dello Stato, ha anche procurato grandi risparmi di spese, e nello stesso tempo ha avuto il segnalato vantaggio di mettere in movimento i fondi sparsi nelle diverse località dello Stato e di far meglio apprezzare l'importanza dei biglietti nelle provincie, e per conseguenza i vantaggi che si possono ottenere dalla circolazione di essi.

Comunque sia, rispetto il fatto compiuto. Il Senato non ha creduto di dover approvare quella legge, ma il Ministero non poteva abbandonare l'idea di venire in qualche modo in soccorso alla Sardegna, giacchè è noto che in quell'isola è urgente bisogno quello d'accrescerne i capitali, non solamente promovendo direttamente lo sviluppo delle proprie risorse territoriali, ma anche moltiplicando il numerario col facilitarne la circolazione. Imperocchè, ben sapete, o signori, come succeda ogni giorno nel commercio che quando un capitale si può più volte rigirare, ancorchè si tratti di piccola somma, si può in un anno duplicarla ed anche triplicarla.

Questo è uno dei benefizi che si arreca colle Banche di circolazione; d'altronde se si volevano attirare in Sardegna speculatori, persone le quali portassero cognizioni e capitali per isvolgere le ricchezze naturali di quell'isola, era bene anche procurare loro i mezzi onde poter facilmente ottenere capitali, e per farli circolare.

Per ciò il Governo, vedendo respinta la legge cui ho accennato, la quale attribuiva alcuni vantaggi alla Banca Nazionale coll'onere precipuo che si incaricasse di fondare una Banca in Sardegna, pensò di promuovere colla libera concorrenza l'istituzione isolata di questa Banca, cercando di convincere i principali capitalisti, e particolarmente quelli dell'isola, dell'utilità d'impiegare i loro fondi in questa istituzione, la quale, mentre probabilmente avrebbe somministrato un impiego proficuo dei loro capitali, li avrebbe anche resi benemeriti del loro paese.

Parecchi zelanti capitalisti si misero in capo di lista. Il Governo, o, dirò meglio, il ministro delle finanze procurò colle sue particolari relazioni di eccitare anche dei capitalisti di terraferma; ma infruttuosi, o signori, furono tutti questi conati.

I capitali che poterono raccogliersi per quest'istituzione non arrivarono alla centesima parte di quanto sarebbe stato d'uopo, dimodochè si dovette abbandonare questa speranza di poter fondare una Banca in Sardegna mediante lo spontaneo concorso di azionisti.

E non è che le condizioni non fossero favorevoli, giacchè quelle stesse che ora sono scritte nel progetto che state discutendo, erano anche comprese negli statuti di quel primo progetto; ma perchè non vi era un sufficiente numero di capitalisti che comprendessero l'importanza e l'utilità di questa istituzione.

E difatti, o signori, quantunque io non abbia potuto tener dietro alla discussione che ebbe luogo sul progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, tuttavia dando una rapida scorsa ai rendiconti, mi risulta che il Governo, o dirò meglio, il ministro delle finanze dovette usare molta influenza onde stimolare la Banca Nazionale a volersi incaricare dell'istituzione di questa Banca in Sardegna; e si può dire che la buona parte di coloro che erano chiamati a dare la loro approvazione, la diedero un po' a malincuore, nella convinzione di non fare una troppo buona speculazione; benchè io sia convinto che non possa mancare di produrre un eccellente risultamento, non solo a beneficio dell'isola in genere, ma anche a vantaggio dei capitalisti che impiegheranno i loro fondi in questo stabilimento.

Si osserva dai promotori della libertà delle Banche e della molteplicità per conseguenza di esse, che con questo progetto si viene a togliere l'ultima speranza a chiunque di poter ivi fondare altre istituzioni di credito, stante che fra le diverse disposizioni che sono comprese in questo progetto vi è pur quella che dà la facoltà alla Banca Nazionale di poter fondare qualsiasi succursale in uno o in un altro capoluogo delle provincie continentali, cosicchè si deduce, che quando mai venisse in mente a qualche ricco capitalista o ad una società di fondare una Banca in una città od in un'altra dello Stato, la Banca Nazionale per evitare il pericolo della concorrenza prenderebbe immediatamente possesso della cosa, e valendosi dei mezzi che ha nelle mani, stabilirebbe essa medesima questa succursale, facendo quasi un monopolio.

A questo, o signori, io non posso fare a meno che rispondere quanto dappriocipio io diceva, cioè: che una volta data alla Banca Nazionale la facoltà di emettere un capitale di 52 milioni, non è pur troppo possibile che vi si stabiliscano altre Banche veramente di sconto, di circolazione nelle altre provincie. Si potranno benissimo istituire, con molto vantaggio, Banche di deposito le quali potranno appunto attendere alle altre operazioni di credito delle quali non può occuparsi per proprio istituto la Banca Nazionale.

Esse potranno venire in soccorso della medesima, come questa potrà venire in soccorso delle Banche particolari, ma non già stabilirsi propriamente una Banca di sconto, di circolazione colle attribuzioni che ha l'attuale Banca Nazionale. Se voi non recedete dalla concessione fatta a questa di emettere un capitale di 52 milioni, io credo che è presso che impossibile che quelle possano stabilirsi. Di modo che i vantaggi che in compenso degli oneri si concedono con questo progetto alla Banca Nazionale, non possono senza dubbio più avere l'effetto che si temeva, giacchè quest'effetto è già realizzato fin d'ora; e colle stesse attribuzioni, collo stesso diritto, colla stessa facoltà di cui ora è investita la Banca Nazionale, non è possibile che i capitalisti vogliano intraprendere come speculazione l'istituzione di altre Banche di sconto, di circolazione.

Dunque io credo che bisogna seguire sempre lo stesso

sistema, cioè procurare di trarre il massimo partito da questa istituzione, giacchè pel tempo che dovrà durare non la possiamo più in alcun modo affievolire.

Ora, posta in questi termini la questione e per conseguenza, messa in disparte la teoria, giacchè rimarrebbe una questione oziosa, al punto in cui trovansi le cose, attenendoci ai fatti, attenendoci a quanto ora esiste, io credo che il progetto che vi è presentato arrechi un vantaggio segnalato all'isola di Sardegna, e se da un lato aumenta in qualche cosa i vantaggi di cui ora gode la Banca Nazionale, dall'altro però le aggiunge tali oneri che mi pare si mantenga la bilancia affatto equilibrata, e parmi non si possa dire veramente che con questa legge sono troppi i favori che si danno alla Banca Nazionale, mentrèchè da un'altra parte lo Stato e l'isola di Sardegna in particolare potranno ricavarne un grande vantaggio.

Per ora io mi limito a queste considerazioni. Non voglio internarmi nel merito delle singole parti del progetto di legge, per svolgervene tutti i punti, e i vantaggi che da essa possono derivare all'isola, poichè mi par ancor prematuro il farlo, massimamente dappoichè ho veduto con molto compiacimento che il vostro ufficio centrale crede unanime di doverlo accettare senza variazioni.

Cosicchè in tanta importanza di soggetto, dopochè progetti simili hanno sollevato in questo recinto delle discussioni così calorose e del più alto significato in questa materia, credo che sarebbe un voler perder tempo l'entrare per ora a difendere questo progetto di legge massimamente che non è combattuto nè dai membri dell'ufficio centrale, nè, finora, da altri membri di questa Camera.

Quando vedrò sorgere opposizioni, quando udirò che vengano fatti degli appunti, delle censure ad una, o ad altra parte del progetto, io procurerò, per quanto le mie forze e i miei mezzi lo permettano, di difendere il progetto del Governo.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuole chiusa la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò ora gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. La Banca Nazionale, entro il termine non maggiore di un anno dalla data della promulgazione della presente legge, stabilirà in Cagliari una succursale. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. La Banca Nazionale sarà in facoltà di stabilire altre succursali nelle città che l'assemblea generale degli azionisti crederà convenienti tanto in terraferma, quanto nell'isola di Sardegna. »

« Questa facoltà è estesa alla Banca di Savoia. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola. Testè l'onorevole senatore Giulio, nel fare qualche eccezione sopra l'articolo 2, aveva pure osservato che credeva fosse lecito alla Banca, in forza della disposizione di quest'articolo, di stabilire succursali mediante decreto reale. Io qui in questo articolo non odo la menzione del decreto reale, desidero adunque sentire dal signor ministro se la facoltà data alla Banca sia illimitata, o pur debba dipendere da un decreto reale.

Per verità io inclinerei a desiderare che intervenisse ancora un decreto reale; imperciocchè, trattandosi di uno stabilimento di credito che può avere influenza pel bene pubblico, che può anche essere in concorrenza con altri privati stabilimenti, pare a me che la sanzione suprema di un decreto

reale sia sempre una guarentigia per il Governo; ad ogni modo, siccome non vi è l'espressione, mi è nato il dubbio, e chiedo uno schiarimento dall'onorevole signor ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Se non erro, nel progetto della Commissione della Camera dei deputati è stata espressa la clausola che non si potesse dalla Banca Nazionale stabilire una qualche succursale nelle provincie, se non con approvazione mediante il decreto reale, ma si è creduto di poter prescindere da questa approvazione con decreto reale, giacchè finora l'esperienza ha provato che la Banca Nazionale non era sollecita per stabilire succursali, neppur quelle stesse succursali le quali erano state imposte colla legge del 1852, giacchè credo che nella prima legge avesse l'obbligo di stabilirne due, con quella del 1852, tre. Si è messa questa condizione di stabilirne tre invece di due, quasi come un onere alla Banca medesima; e difatti è sempre andata assai a rilente a stabilire queste succursali, non essendosi mai dimostrata molto convinta della loro utilità, perchè i tentativi che fece per i primi anni riuscirono poco lusinghieri.

Non è che dopo qualche anno che ha avuto da esse qualche profitto, che era ben lontano però dal compensare la spesa che esponeva, imperocchè il bilancio di quella prima succursale era allo scoperto di più di tre quarti per le spese d'amministrazione, e per l'interesse dei capitali impiegati. Stabili un'altra Banca a Vercelli, dalla quale nel primo e secondo anno non ebbe vantaggi.

L'anno scorso solamente cominciarono a svilupparsi le operazioni bancarie in quella succursale, ed ha, per vero, realizzato un prodotto non indifferente, giacchè credo che il prodotto totale sia salito a 120 o 125 mila lire.

Dunque il Ministero crede che bisognerà ancora sollecitare la Banca perchè, secondo che nasce l'opportunità, stabilisca altre succursali in altri capoluoghi di provincia.

Quanto poi riguarda all'approvazione degli statuti, non v'ha dubbio alcuno che vi vorrà un decreto reale; ma, riguardo alle deliberazioni di massima da stabilire, si è creduto che si dovesse abbandonare ai soci, agli azionisti della stessa Banca. Invece di lasciarlo al Consiglio di reggenza, ora farebbe ciò commesso agli azionisti, giacchè parve al Governo che gli azionisti riuniti in assemblea generale sono veramente quelli che possono meglio conoscere gli interessi della società; non v'ha dubbio quindi che, tuttavolta si deliberi di stabilire una Banca in qualche capoluogo di provincia, sarà sempre a vero incontestabile vantaggio di questa provincia che sarà istituita.

Difatti, al Governo consta, o signori, che parecchi sono i capoluoghi di provincia che ambiscono di avere una Banca succursale, e che, se male alcuno vi potesse essere in queste fondazioni, sarebbe, non già pegli abitanti, ma bensì per la Banca Nazionale stessa, che, stabilendo una di queste succursali, non possa fare tante operazioni da compensare la spesa; dunque non pare che sia necessario di dichiarare che la Banca non possa stabilire alcuna succursale se non vi sia un decreto reale.

In quanto all'approvazione degli stabilimenti particolari per tutto quello che non è preveduto negli statuti della Banca stessa, non vi è dubbio che questi dovranno avere l'approvazione del Governo, e che essa non potrà sicuramente variarli o stabilire altre condizioni che potessero essere in contraddizione colla medesima, senza che il Governo gli esamini e possa dare il suo parere.

Ecco il motivo per cui si è creduto prescindere da questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

• Art. 5. Fino alla concorrente di due milioni di lire, ed uniformandosi alle norme prescritte per le altre sue emissioni, la Banca Nazionale potrà, nella succursale di Cagliari, emettere biglietti di lire 20, pagabili a presentazione in tutte le casse della Banca, ed aventi corso legale in Sardegna per lo spazio di anni venti.

• L'ammontare di questi biglietti non sarà però compreso in quello della circolazione, per l'effetto di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1850.»

DI CASTAGNETTO. Comunque io mi confessi incompetente a parlare di queste materie, spero però che il Senato vorrà tollerare alcune osservazioni, le quali mi colpiscono, leggendo le disposizioni del progetto, e segnatamente di quest'articolo 5.

Se noi prendiamo ad esaminare lo statuto della Banca Nazionale e le varie operazioni che sono l'essenza di questo stabilimento di credito, mi pare che i biglietti di lire 1000, 500 e 250 sono bastanti ad aggiungere il suo allo scopo commerciale, e che sono già di soverchio abbondanti i biglietti di lire 100.

Ma, vedendo ora con quest'articolo introdotti i biglietti di lire 20, io mi son persuaso pur troppo che questa introduzione equivale ad una carta monetata, anzichè ad una vera operazione di credito. Forse si dirà che per la Sardegna è indispensabile tal divisione a poter attivare le operazioni di credito. Converrebbe avere cognizione più speciale della località per pronunciare un sentimento a tal riguardo, ma tuttavia se esamino i vantaggi che possono risultarne da una parte, e gli inconvenienti che possono risultarne dall'altra, mi permetta il Senato di esternare un timore nato, non da sentimento di opposizione, ma dall'interesse pel bene generale del paese, che questa misura possa avere gravissime conseguenze. Imperciocchè pare che il fatto di questa carta monetata, gettata sulla piazza, concorrerà a far maggiormente sparire la moneta.

Vien disposto, è vero, che questi biglietti siano riservati per la Sardegna, ma non vedo tuttavia adottata alcuna precauzione perchè circolino solamente nell'isola. Questi biglietti sono figli, dirò così, della Banca Nazionale, la quale si estende ormai a tutto lo Stato. Dunque in tutte le provincie, quando la Banca Nazionale gli emetta, è obbligata a ritirarli: ritirandoli, essa può farli circolare, senza che le si possa fare eccezione. Non avranno negli Stati di terraferma corso legale, ma avranno corso sicuramente. Siccome il piccolo commercio alle volte se ne serve, e se ne serve con piacere, ciò farà sì che questi biglietti saranno forse anche cercati. Ma che questa comodità sia utile al paese, permettetemi di dubitarne; perciocchè, quando vi sia una grande quantità di questi biglietti in circolazione, crescerà, a mio avviso, il pericolo di veder scomparire la moneta. In quanto poi al corso legale questa misura io la credo veramente deplorabile.

Io ho seguito, per quanto ho potuto e per quanto le mie cognizioni in questa materia potevano permettermi di apprezzarle, le discussioni interessanti che ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento, e confesso che non ho trovato motivi capaci a persuadermi dell'opportunità di dare un corso legale ai biglietti.

Il corso legale conduce più facilmente al corso forzato di quello che pare si possa credere a prima giunta. È vero che fu anzi all'opposto sostenuto che allontanano il pericolo del corso forzato, ma questa persuasione in me non ha potuto prendere radice.

Io mi sono fatto questo dilemma. Se la Banca crede che questi biglietti ispirino fiducia nel pubblico, non sarà necessario di dare ad essi il corso forzato, e saranno accolti con molto maggior favore quando non ci sia l'obbligo di riceverli.

Se poi credete di dare ad essi il corso legale, perchè non sarebbero altrimenti ricevuti, io credo che questa operazione sia dannosa all'intento della Banca. Ed in vero essa condurrà necessariamente poi in un tratto di tempo, non in un tempo di quiete, non in un tempo ordinario, ma in tempo del più piccolo movimento politico, alla necessità del corso forzato; imperciocchè, quando questi biglietti siano tutti recati alla Banca, e se ne chieda il cambio con moneta, se la moneta non esiste, naturalmente converrebbe che il Governo ne ordinasse il corso forzato. Quale poi sia la conseguenza del corso forzato su tutti i pubblici mercati, voi lo conoscete abbastanza.

Per questi riflessi confesso che io vedo in questa disposizione una tendenza al corso forzato dei biglietti, un pericolo di sottrarre la moneta alla circolazione; e di più, pericolo di gettare sulla piazza una quantità di carta monetata senza una necessità che giustifichi un tal provvedimento.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

COTTA, relatore. Le opposizioni del preopinante non sono nuove; furono già esternate in altro recinto; e vi si soddisfecce in maniera, a mio credere, tutt'affatto appagante.

Per giudicare della disposizione di questo articolo, bisogna partire dall'obbligo che è imposto al Banco di ritirare l'antica carta monetata. Bisogna inoltre rendersi ragione di questa carta monetata, la quale scapita attualmente in Sardegna; scapita perchè sono titoli estremamente vecchi, di cui perfino l'origine non è bene accertato che sia legittima; anzi nacquero in molti dei timori che fra questa carta ne corra di quella emanata in tempo del Governo francese pendente il quale si sia usato delle matrici.

Tali titoli sono inoltre di valore assai ragguardevole, di maniera che se ne trova difficilmente lo scambio anche con riscapito del valore. Conseguentemente, mettendo sulla piazza nuovi biglietti, bisognava munirli di tale garanzia che potessero ispirare tutta la confidenza con agevolarne i mezzi di poterli scambiare.

Ora, senza dar loro il corso legale, come mai avrebbero potuto quelli che li ricevevano ottenerne lo scambio, se tutti gli agenti del Governo non avevano la facoltà di riceverli, se non potevano scambiarli?

I biglietti da 20 lire sparsi così nell'isola troveranno i Banchi di sali e tabacchi, o qualunque agente del Governo che potrà riceverli e cambiarli: dunque qual era la maniera di farli accettare da tutti? Quella di dar loro un corso senza che nessuno possa mai inquietarsi del loro esito.

Di più essi hanno lo scambio in tutte le sedi della Banca: dandone lo scambio a tutte le sedi della Banca, i viaggiatori che importano merci in Sardegna non domanderanno mai altro in pagamento che tali biglietti, perchè sono valute che non perdono al cambio; non sono valute d'oro che perdono di peso; sono ricevute e scambiate dalla Banca, il che è tutto quello che si possa desiderare. Dunque, come si vede, adottando questo articolo della legge si trova modo di assicurare che il corso di questi biglietti sia accetto, sia utile nell'isola, ciò che non avverrebbe ove non si desse loro il corso legale.

Mi si potrebbe contrapporre che vi è un certo pericolo nel loro piccolo valore. Ma uno che avesse avuto dei biglietti di somma maggiore o ne avesse una certa quantità, da chi procurarsene lo scambio? Avrebbero questi cominciato a perdere

come perde l'antica carta monetata attualmente esistente in Sardegna; dunque è una necessità della condizione e dell'onere che si dà alla stessa Banca di dover ritirare l'antica carta monetata, e di prevenirne lo scapito attuale, e così rendere un utile servizio a quel paese.

Nè è men vero che due milioni di più d'emissione di questi biglietti possano essere un motivo d'inquietudine sulla facilità di poterli scambiare.

E che? Una Banca che ha per ventiquattro milioni di fondo capitale, e che non ha mai in circolazione una maggiore emissione di 30 o 35 milioni al più di biglietti, qualora ne abbia due milioni di più di quello che porterebbe il bisogno della sua circolazione, potrebbe dare motivo alla minima inquietudine sulla propria posizione?

Se questa, fatto computo, oltre al fondo capitale di ventiquattro milioni, del fondo non disponibile, ovvero dell'ultimo quarto di detto capitale, di cui può fare la domanda, avesse ordinariamente in circolazione cento, cento quindici milioni, si potrebbe giustamente osservare che potrebbe esservi timore di una crisi.

Ma ordinariamente la Banca non ha che 30 milioni al più di biglietti in circolazione con 24 milioni di fondo effettivo e un quarto del suo fondo che può essere domandato da un giorno all'altro agli azionisti: di maniera che non vi ha ombra di pericolo che mai essa possa cessare di fare lo scambio contro numerario, nè che mai questi biglietti possano scapitare in qualche modo in Sardegna.

Una somma piccola resta necessaria per servire ai bisogni dell'isola e facilitarne lo scambio, senza di cui i biglietti non acquisterebbero quel credito che debbono avere e che giustamente loro compete; tanto più nella circostanza che l'antica carta monetata, la quale è al momento in corso, è perdente. Per questi motivi io credo che il Senato possa passar oltre.

DI CASTAGNETTO. Mi limiterò ad un semplice riflesso. L'onorevole senatore Cotta ha parlato del ritiro di altri biglietti; si tratta di ritirare 450 mila biglietti e si vuole sostituirne 2 milioni. Questa veramente mi pare una conseguenza non esatta; io credo che per ritirare i biglietti vecchi non sia necessario farne dei nuovi. Del resto io non ho fatto l'osservazione a cui alludeva l'onorevole senatore Cotta circa alla proporzione del fondo esistente nella Banca coi biglietti in circolazione; io non ho concepito nessun timore a tale riguardo, e la solidità della Banca risponde abbondantemente anche di questi 2 milioni. Mi è nata l'inquietudine per i piccoli biglietti perchè sono una specie di carta monetata che si mette in commercio.

Io credo che, se il pubblico deve avere confidenza nei biglietti di Banca, l'avrà molto più al credito della Banca stessa, e che il dare corso legale non sia il mezzo di accrescere la confidenza, perchè questa si ritira quando si vuole forzarla; e poi, ripeto, non so dissimularmi i pericoli dell'emissione dei piccoli biglietti da 20 lire che a me sembrano contrari agli statuti stessi della Banca. Ciò detto, non insisto ulteriormente.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Si teme che questi biglietti da 20 lire con corso legale vestano il carattere di carta monetata.

È evidente l'equivoco che si prende su questo punto. Tuttavia che un biglietto alla sua presentazione può essere rimborsato con danaro sonante, non si può più chiamare biglietto su carta-moneta, perchè non è altro che una promessa di un pagamento il quale viene effettuato alla presen-

tazione del biglietto stesso alla Banca. Del resto dovrebbe l'onorevole senatore Di Castagnello, appunto per questa avversione ben naturale che egli ha alla carta-moneta, approvare quest'articolo, perchè con esso si ritira dalla Sardegna una vera carta-monetata che è ora in corso.

La carta emessa nel secolo passato in Sardegna è una vera carta moneta, perchè non c'è nessuno certamente che abbia l'obbligo di rimborsarla alla sua presentazione. Si dirà: ma questa carta-moneta dai vostri calcoli non risulta che del valore di 400, di 500 mila lire, ed è data facoltà alla Banca di sostituirla con due milioni di biglietti da 20 lire.

Questo è vero. Bisogna però dire che la Banca Nazionale collo stabilire una succursale in Cagliari incontrerà delle gravi spese le quali non è sicura di poterle rimborsare coi biglietti, e se non si fa ad essa un qualche vantaggio è certo che essa non la stabilirà.

Bisogna pensare che la Banca Nazionale anticipa i fondi per l'ammortizzazione di questa carta-moneta della Sardegna e che non ritira se non l'interesse del 3 per cento, di modo che sacrifica in media il 2 per cento, fintantochè non abbia luogo l'estinzione di questo debito che essa comincia a pagare a saldo in vece del Governo.

Dunque da questo lato è un vero beneficio; invece di pagare questa carta-moneta, cerca appunto di farne sparire le tracce. Ma si dice: potreste fare un beneficio maggiore all'isola, e non imporre il corso legale a questi biglietti di 20 lire. Sta bene. Ma siamo tra due contraenti, il Governo e la Banca; dimodochè, qualora il Governo avesse questo desiderio bisognerebbe prima di tutto che potesse persuadere l'altra parte, perchè è un contratto bilaterale. Quando non si può ottenere un bene maggiore, bisogna contentarsi d'uno minore. Del resto non saprei se sarebbe un vero vantaggio il togliere il corso legale a questi 2 milioni nello stato attuale, nelle condizioni economiche attuali dell'isola, giacchè che cosa ne avverrebbe?

Nell'isola per la difficoltà delle comunicazioni, per la mancanza nell'interno di banchieri e di cambisti, qualora questi biglietti non avessero corso obbligatorio sarebbero rifiutati in buona parte, non tanto perchè non si avesse fiducia in essi, quanto perchè è sempre meglio avere quattro scudi o moneta che un biglietto, e ciò per evitarsi l'incomodo di fare una passeggiata, di percorrere anche un solo chilometro di strada onde andare da un contabile, da un banchiere di sali e tabacchi o da coloro che vendono il sale e tabacco al minuto per fare questo cambio.

Non essendo il corso obbligatorio, essi direbbero: io vi vendo la mia roba a condizione che mi diate del danaro sonante; se no, non l'accetto. In questo modo si ritarderebbe il beneficio di togliere nell'isola la carta moneta, e anche quello di avere fra le mani un equivalente della moneta, che è d'una circolazione facile e comoda assai, e che sostituisce benissimo il danaro; ed inoltre non vi sarebbe il vantaggio di abituare anche i Sardi all'uso di questa carta.

In tutti i paesi si è osservato questo fenomeno economico, che pare un paradosso, ma che pure si è visto. Quando per circostanze straordinarie un Governo ha dovuto stabilire provvisoriamente il corso legale, il corso forzato dei biglietti di circolazione, cessato questo corso legale, questo corso obbligatorio per il ritorno normale delle cose, si è veduto duplicata la circolazione spontanea dei biglietti, perchè le popolazioni vi si erano avvezze: di modo che, fino ad un certo punto, quando si tratta particolarmente di popolazioni che non hanno ancora una elevata coltura, io credo che questa leggiera violenza non sia senza beneficio, massime quando è evi-

dentemente dimostrato che l'istituzione è buona. Se si trattasse di far accettare un'istituzione cattiva, allora credo che sarebbe ben colpevole quel Governo che si servisse della sua influenza, di disposizioni legislative per creare queste abitudini; ma, quando è constatato il vantaggio dei biglietti di libera circolazione (anche nel caso che questa abbia corso per un periodo di tempo breve), il metter questo obbligo onde avvezzare una popolazione non ancora bene edotta nelle discipline commerciali, a me pare che sia un buon ufficio per parte d'un Governo. Si teme poi che questi biglietti attraversino il mare e vengano sul continente. Ma, signori, due milioni di biglietti sparsi nell'isola dei quali una parte venisse nel continente, è una cosa senza dubbio microscopica a quest'ora.

Nel vedere con quanta facilità si accumulino i capitali e come sia accresciuta la moneta nel paese (e quando parlo di moneta non intendo accennare solo della parte metallica), mi pare che 2 milioni costituiscono una porzione microscopica sulla totalità del capitale circolante nel paese.

Ma non abbia questa tema l'onorevole senatore Di Castagnello, perchè trattandosi di biglietti di 20 lire sparsi nelle parti più remote dell'isola, non è così facile che vengano in terraferma. Se si trattasse di biglietti, di spezzati di un valore maggiore, questa cosa potrebbe succedere, ed anzi sarebbe bene; ma, trattandosi di piccoli spezzati di 20 lire, non è tanto facile che vengano sul continente. E venissero pure, io non credo che vi sia inconveniente di sorta.

Abbiamo un fatto che parla e vale per tutti gli argomenti, ed è quello del Belgio. Nel Belgio si è in ultimo concesso di emettere dei biglietti fino di 5 lire, e con questo il capitale non è mica fuggito, come teme l'onorevole preopinante; no, anzi il capitale numerario del Belgio è più considerevole di quello del Piemonte. Perchè il capitale, il danaro sonante non fugga bisogna che non vi sia un'eccedenza con i bisogni del paese. Il capitale sonante fugge quando le speculazioni, gli affari diminuiscono, quando non trova più impiego, ed allora naturalmente per quell'equilibrio che vi è nelle leggi economiche cerca un impiego più facile.

Tuttavia credo anche che quando fosse assai moltiplicato il numero di questi biglietti, e invece di 2 milioni si trattasse di 10, 20 o 50 milioni, e che si fomentasse artificialmente la speculazione, e quindi per soddisfarla si creassero di questi mezzi facili e alquanto arrischiati di danaro, naturalmente allora il pericolo nascerebbe, poichè sarebbe il caso che il danaro andrebbe per non più ritornare. Ma quando è tenuto in temperati limiti, nulla vi è a temere, ed invece si ha il vantaggio di facilitare assai le circolazioni e le operazioni commerciali, giacchè è ben naturale che con quella agevolezza di avere dei biglietti nell'isola, tuttavolta che si tratterà di saldare in terraferma dei conti, si manderanno di questi biglietti, e questo sarà sicuramente un rilevante vantaggio arrecato alle operazioni commerciali, oltre ai tanti altri utili che porta con sé il biglietto quando è tenuto in quella prudente misura che ora non giova accennare a voi signori, perchè al pari di me la conoscete.

Per queste considerazioni ho fiducia che vorrete approvare la disposizione che è contenuta nell'articolo che si discute.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

• Art. 4. L'antica carta emessa dal Governo in Sardegna cesserà definitivamente di essere in corso nel periodo di sei mesi dal giorno in cui la succursale di Cagliari avrà dato principio alle sue operazioni. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo provvederà con un regolamento all'accertamento per mezzo dei suoi agenti della validità di detta carta antica, ed al relativo ritiramento e pagamento della medesima. »

(È approvato.)

Art. 6. Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 4 succitato, la Banca Nazionale rimborserà al Governo l'ammontare della carta antica suddetta a misura che le verrà presentata, sino alla concorrente di lire 450,000. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha facoltà di parlare.

DI CASTAGNETTO. La disposizione di quest'articolo parmi che attribuisca una operazione affatto governativa alla Banca, ed io confesso che non vedo nemmeno il motivo per cui l'intervento della Banca sia utile in questa circostanza.

Secondo il progetto di legge dopo la discussione seguita alla Camera elettiva, l'operazione pare debba eseguirsi tutta intera dal Governo, ed io avrei sempre creduto che il Governo avrebbe potuto, come in altri tempi, incaricarsene lui stesso esclusivamente.

In primo luogo credo che la somma di lire 450 mila non sia poi così enorme che il Governo non potesse assumersene l'incarico; ed in secondo luogo poi, coll'opportunità che ha il Governo di richiedere fondi alla Banca coll'interesse del 3 per cento, parmi che bastava la disposizione in cui è detto che il Governo richiede questi fondi alla Banca, senza che poi l'operazione stessa fosse eseguita dalla Banca stessa, locchè costituisce un atto governativo che non credo nelle attribuzioni della Banca.

Io non entrerei in teorie, alle quali accennava saviamente il signor ministro non essere più il caso di alludere, allo stato attuale delle cose; ma, posto che l'onorevole ministro ha mossa la questione un momento su questo terreno, alludendo ad una legge la quale fu nel tempo rigettata dal Senato, credo opportuno di presentarvi un riflesso, ed è questo: l'onorevole ministro diceva che lui come deputato era sempre stato contrario all'ingerenza delle Banche nelle operazioni più estese di quel che porti...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. (Interrompendo) Se mi permette, farò una rettifica.

Come deputato, fin che fui in tempo, ho sempre sostenuto la libertà delle Banche, e quando poi fu concessa alla Banca Nazionale la facoltà di emettere 32 milioni, ho veduto che da quel momento era inutile il voler sostenere quel principio, perchè in Piemonte non è più possibile che si stabiliscano altre Banche principali di sconto, di circolazione a fronte di una già esistente ed istituita per un numero determinato d'anni con la facoltà di emettere un capitale così considerevole. Ma con questo non ho rinunciato come ministro all'opinione che io aveva come deputato per la libertà delle Banche. Dappoichè, se non di diritto, almeno di fatto, la Banca è quasi privilegiata, non convenendo ora ad altri fondare un simile stabilimento, ho pensato che bisognava, da uomo pratico, trarre tutto il partito possibile dalla medesima in pro del paese e del Governo.

DI CASTAGNETTO. Aveva detto che bisognava adattarsi ai fatti compiuti e trarre tutto il partito possibile da questa Banca, e, se non erro, aveva accennato a qualche parola di rincrescimento perchè non fosse stata adottata quella legge che era stata presentata al Parlamento dalla quale il signor ministro credeva che avrebbero potuto ottenersi favorevolissimi risultati.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Bisogna distinguere due fatti. La legge la quale diede facoltà alla Banca di portare il suo capitale a 32 milioni è del 1852, ed è allora che, dopo avere (lo dico francamente) combattuto quel progetto di legge, quando lo vidi sancito, ho detto: è un fatto compiuto; vi è una Banca così forte nel paese che difficilmente potrà stabilirsene altra per far concorrenza alla medesima; potranno istituirsi Banche di deposito, ma Banche di circolazione da tener testa alla Banca Nazionale difficilmente se ne stabiliranno. Dopo il 1852, credo nel 1853, nell'ultima Sessione della passata Legislatura, fu presentato un progetto di legge complessivo, nel quale si modificavano alcune disposizioni degli statuti della Banca Nazionale; le si davano alcuni vantaggi, fra i quali quello di fare il tesoriere generale e nello stesso tempo s'imponeva l'obbligo di stabilire una Banca in Cagliari.

Io fui relatore di quella legge, e la sostenni perchè allora appunto essendo un fatto compiuto quello della Banca Nazionale, direi unica nel Piemonte, pensai che bisognava trarre tutto il partito possibile da quella istituzione; non la sostenni già perchè fosse una Banca unica, ma perchè, non potendosi fare a meno siccome fatto compiuto, bisognava cercare di valersene in bene per lo Stato come meglio si poteva.

Credetti che fosse necessario di dar queste spiegazioni perchè non si traessero dalle parole dell'onorevole preopinante conseguenze che non sarebbero giuste, o si supponesse che io avessi opinioni diverse da quelle che altra volta ho sostenute.

MUSIO. Domando la parola.

DI CASTAGNETTO. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro, che quando una cosa è fatta non si può più disfare, e riguardo alla conseguenza di trarne tutto il partito possibile.

Io voleva solamente osservare al Senato che la mia convinzione fin da quando fu presentata quella legge è stata come lo è ancora attualmente che non si debba confondere ed unire l'interesse del Governo con l'interesse della Banca.

Io credo essere conveniente che gli interessi del Governo siano totalmente distinti da quelli della Banca. Altrimenti ad ogni piè sospinto possono nascere delle discussioni, e poi verranno le conseguenze, che siccome la Banca per le sue operazioni di credito può essere vincolata non solamente all'interno, ma ancora all'estero, il Governo stesso venga a perdere di quella indipendenza della quale ha tanto bisogno, massime nella posizione politica in cui il nostro paese è collocato.

Ammesso che tutti gli interessi del commercio siano per quanto sia possibile prosperi, e che le operazioni della Banca possano per quanto si può desiderare influire all'incremento delle operazioni commerciali, tuttavia io credo che l'interesse dell'indipendenza del paese vada ancora posto avanti a tutti gli altri interessi materiali; ed io temo che, se noi vincoliamo troppo il Governo coll'interesse della Banca, questa indipendenza possa alle volte venir anche gravemente compromessa. Questo sospetto mi è nato dal contenuto in questo articolo 6, il quale, a mio avviso, contiene un'operazione governativa commessa alla Banca senza che io ne veda la necessità; direi quasi che questa disposizione fu introdotta per giustificare le concessioni e le condizioni che vengono fatte alla Banca da questa legge; mentre credo che le operazioni del Governo debbano restare indipendenti, e che per il ritiro degli antichi biglietti non sia per nulla necessario l'intervento della Banca.

MUSIO. Io limiterò la mia brevissima risposta all'onore-

vole senatore Di Castagnetto alle osservazioni che veramente si riferiscono all'articolo 6.

Le osservazioni che egli fa relativamente a questo articolo, mi pare che ricevano ampia e, dirò meglio, perentoria risposta dall'articolo 5 già ora votato.

Egli teme che coll'articolo 6 la Banca Nazionale possa essere autorizzata a fare operazioni governative nel ritiramento dei biglietti. Ma tutte le operazioni governative che possono occorrere pel ritiramento dei biglietti sono quelle di cui parla l'articolo 5, e per tutte queste operazioni il Governo ha riservato a sé di provvedere con apposito regolamento, e di provvedere per mezzo dei suoi agenti. Vede dunque l'onorevole preopinante che per tutte queste operazioni governative, che possono occorrere onde stabilire la validità dei biglietti, ha il Ministero, ha il Governo riservato a sé il diritto di farle.

La Banca è tolta di mezzo; il Governo fa tutto, e per conseguenza alla Banca non resta nè può dirsi attribuita veruna operazione governativa.

L'operazione, di cui parla l'articolo 6, è un'operazione commerciale, è un'operazione di rimborso. Ora, quando fatta l'operazione di cui all'articolo 5, sarà stabilito quale è la somma a cui ascendono i biglietti di credito o carta monetata in corso, e qual è la somma che il Governo deve, al ritiramento dei biglietti medesimi, rendere alla Banca, ciò non costituisce nè può costituire che debito e credito, e non attribuisce il diritto di fare alcuna operazione governativa. Dunque, come ho detto, le osservazioni che si son fatte all'articolo 6 dicendo che il Governo investe la Banca di attribuzioni governative, hanno già ottenuto la risposta coll'articolo 5, e, come parmi, perentoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 7. Per tutto il tempo previsto dall'articolo 3, e così per anni 20, sulla somma, come sopra rimborsata dalla Banca, l'erario corrisponderà alla medesima un annuo frutto del 3 per cento, ed un'annualità atta ad estinguere il capitale delle lire 450 mila in detto periodo di tempo, tenendo conto degli interessi cumulati alla ragione del 5 per cento. Questa somma sarà considerata come parte dell'anticipazione, di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1852. »

(È approvato.)

« Art. 8. Quando l'utile netto della succursale di Cagliari, e delle altre che venissero stabilite nell'isola, avrà raggiunto le annue lire ottanta mila in di più dell'interesse al 4 per cento attribuibile al capitale erogato pel disimpegno delle operazioni bancarie di dette succursali, gli utili ulteriori saranno devoluti per metà allo Stato sino alla concorrenza delle annualità e degli interessi, dei quali all'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 9. Un commissario governativo eserciterà presso la succursale di Cagliari le attribuzioni stabilite per detto ufficio dalla legge 9 luglio 1850.

« Ciò stante, l'annualità che la Banca Nazionale è tenuta di corrispondere al pubblico erario per i commissari governativi è accresciuta di lire 5000, a far tempo dal giorno in cui sarà istituita la succursale di Cagliari. »

(È approvato.)

« *Disposizioni addizionali.* — Art. 10. La Banca Nazionale è autorizzata a mettere in circolazione biglietti di lire 50, nella proporzione d'un quindicesimo della totale sua emissione in biglietti. »

(È approvato.)

« Art. 11. Potrà la Banca ammettere allo sconto non solo gli effetti a sole due firme notoriamente solvibili alle condizioni stabilite negli articoli 18 e 22 dei suoi statuti, ma anche, mediante il deposito di dichiarazioni (*warrants*) di merci o cereali esistenti in pubblici magazzini (*docks*) legalmente autorizzati. »

(È approvato.)

« Art. 12. Per l'ammissione allo sconto degli effetti, di cui all'articolo 18 dello statuto della Banca Nazionale, basterà che una delle firme, con esso prescritte, sia di persona che abbia eletto il suo domicilio legale nella città dove tali effetti debbono essere scontati, invece d'avervi il domicilio reale voluto dal precitato articolo. »

(È approvato.)

« Art. 13. Per dieci anni dalla sua attuazione, la succursale di Cagliari riceverà in ampliamento dell'articolo 12, paragrafo 3, dello statuto della Banca, depositi in conto corrente non disponibili, in contanti, ai quali corrisponderà un interesse.

« Le condizioni dell'interesse e della restituzione dei depositi saranno statuite dai rettori della Banca. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le Banche succursali saranno amministrate nei modi da stabilirsi con un regolamento, che verrà proposto dai Consigli rispettivi di reggenza di Genova e di Torino e sarà approvato con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 15. Il Governo si riserva il diritto, dopo i sei mesi, di cui all'articolo 4, di rimborsare alla Banca Nazionale l'importo di tutta l'antica carta avente corso obbligatorio in Sardegna coi relativi interessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della presente legge, quando ciò credesse opportuno, prima che siano trascorsi gli anni venti; ed effettuando tale rimborso, od in ogni caso dopo trascorso il suddetto termine di anni venti, cesseranno d'aver corso legale i biglietti da lire 20, che saranno emessi a tenore della facoltà accordata alla Banca in forza dell'articolo 5.

« Intanto, durante l'epoca in cui i biglietti suddetti avranno in Sardegna corso legale, il loro ammontare sarà compreso in quello della circolazione per l'effetto di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1850. »

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI E SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna per l'esercizio del 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 639 e 642.)

Siccome convien provvedere al pagamento di questi sussidi al fine del trimestre corrente, pregherei il Senato di dichiarare questo progetto d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione di questo progetto, e nello stesso tempo provocherà dal Senato una dichiarazione conforme al desiderio espresso dal signor ministro.

Chi approva la richiesta urgenza si alzi.

(Il Senato approva.)

Prima che si passi all'appello nominale debbo far presente al Senato che vi è ancora all'ordine del giorno d'oggi il progetto di legge relativo a disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare.

Di più, devo renderlo informato che nell'occasione che fu presentata la legge accennata dal signor ministro delle finanze, in principio della presente adunanza, la Commissione di finanza, per organo del suo presidente, mi ha fatto osservare che il senatore Giacinto di Collegno non essendo, sgraziatamente, in caso di poter prendere parte alla discussione di questa legge, non restava più rappresentata in essa la parte militare; quindi solleciterebbe dal Senato che sopperisse a questa mancanza.

LA MARMORA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore La Marmora ha facoltà di parlare.

LA MARMORA. Quest'oggi fu distribuito un piccolo opuscolo del senatore Riberi speltante alla legge che è messa ora all'ordine del giorno.

Siccome quest'opuscolo è stato distribuito assai tardi e molti senatori non hanno avuto campo di leggerlo nè di ponderare le osservazioni in esso contenute, io proporrei che questa discussione fosse rimandata ad altro giorno, tanto più che l'ora è tarda.

PRESIDENTE. Prego il Senato di avvertire che nella

adunanza di domani esso avrà a discutere ed a deliberare sul bilancio attivo, per cui vi è una certa tale quale urgenza.

Se dunque il Senato fosse d'avviso col senatore Della Marmora di non discutere oggi il progetto di legge riguardante le disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare, io credo che sarebbe conveniente di rimandare la discussione almeno dopo quella del bilancio attivo.

Se non vi è osservazione in contrario il Senato vorrà tener per stabilito così il suo ordine del giorno per domani.

Intanto pregherei i signori senatori di voler considerare come si debba provvedere per supplemento alla Commissione di finanza.

Voci. Vi provveda il presidente.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione il presidente vi provvederà.

Prego i signori segretari di voler fare l'appello nominale per lo squittinio della legge testè votata.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Lo squittinio segreto ha dato il seguente risultato:

Votanti	57
Voti favorevoli	50
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.